

**Legge sul libero passaggio e
legge sulla previdenza professionale.
Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie
d'investimento da parte dell'assicurato e
misure di garanzia dell'avere di previdenza
in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

26 marzo 2014

INDICE

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti.....	4
1 Situazione iniziale.....	7
2 Partecipazione alla procedura di consultazione e piano di valutazione	8
2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione	8
2.2 Piano di valutazione.....	8
Parte I Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato	9
3 Posizione di fondo dei partecipanti alla procedura di consultazione.....	9
4 Valutazione della procedura di consultazione per singoli punti	10
4.1 Articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP	10
4.1.1 Consenso sull'obbligo di proporre una strategia con garanzia	10
4.1.2 Rifiuto dell'obbligo di proporre una strategia con garanzia	11
4.2 Articolo 19a capoverso 2 AP-LFLP	14
4.2.1 Obblighi d'informare degli istituti di previdenza	14
4.2.2 Necessità del consenso del coniuge	15
4.3 Articolo 19a capoverso 3 AP-LFLP	16
4.4 Proposta alternativa: abrogazione dell'articolo 1e OPP 2.....	16
5 Ulteriori osservazioni generali e punti controversi	17
Parte II Misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento	21
6 Risultati principali della procedura di consultazione.....	21
7 Posizione di fondo dei partecipanti alla procedura di consultazione.....	21
8 Analisi delle osservazioni sulle disposizioni di legge proposte	23
8.1 Articolo 40 capoverso 1 AP-LPP e articolo 24 ^{bis} (nuovo) capoverso 1 AP-LFLP	23
8.2 Articolo 40 capoverso 2 AP-LPP e articolo 24 ^{bis} (nuovo) capoverso 2 AP-LFLP – Questione della responsabilità.....	23
8.3 Articolo 40 capoversi 2 e 3 AP-LPP e articolo 24 ^{bis} (nuovo) capoversi 2 e 3 AP- LFLP.....	24
8.4 Articolo 40 capoverso 4 AP-LPP e articolo 24 ^{bis} (nuovo) capoverso 4 AP-LFLP	24
8.5 Articolo 24 ^{bis} (nuovo) capoverso 5 AP-LFLP	24
9 Osservazioni su singoli punti	24
9.1 Riserve sull'onere amministrativo e sui costi supplementari per gli istituti nonché sull'attribuzione di compiti che esulano dalle loro competenze	24
9.2 Estensione della regolamentazione al pilastro 3a.....	25

9.3	Osservazioni sull'avamprogetto della revisione parziale del Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio): Ufficio centrale del 2° pilastro.....	26
10	Ulteriori osservazioni generali e punti controversi.....	26

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti

ACCP	Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ARPIP	Association des représentants du personnel dans les institutions de prévoyance
ASA/SAV	Associazione svizzera degli attuari
ASA/SVV	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
CSA	Consiglio svizzero degli anziani
CSEP	Chambre suisse des experts en caisses de pensions (Camera svizzera degli esperti di casse pensioni)
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FR	Cantone di Friburgo
FSFM	Federazione svizzera delle famiglie monoparentali
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
inter-pension	Interessengemeinschaft autonome Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen
Istituto collettore	Fondazione istituto collettore LPP
IZS	Innovation Zweite Säule
JU	Cantone del Giura
KGAST	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento)
LU	Cantone di Lucerna

NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR.I Liberali Radicali	Partito liberale radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
prévoyance.ne	Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel
PS	Partito socialista svizzero
SDRCA	Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
SO	Cantone di Soletta
SVA	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute (Associazione svizzera dei professionisti in materia di prestazioni alimentari)
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
UDC	Unione democratica di centro
UR	Cantone di Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USDRCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
VVP	Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge (Associazione degli specialisti in gestione della previdenza in favore del personale)

ZG

Cantone di Zugo

ZH

Cantone di Zurigo

1 Situazione iniziale

Il progetto posto in consultazione è costituito da due parti indipendenti l'una dall'altra, ma presentate simultaneamente per ragioni procedurali¹.

La prima parte (parte I) prevede una modifica delle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42) in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato. Dall'introduzione dell'articolo 1 e dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), avvenuta nel quadro della 1^a revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP; RS 831.40), gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza. Tuttavia, attualmente questi istituti devono comunque offrire agli assicurati uscenti una prestazione d'uscita calcolata conformemente alle prescrizioni vincolanti della LFLP. Di conseguenza, il collettivo degli assicurati rimasto deve farsi carico delle eventuali perdite di un assicurato uscente il cui avere si è svalutato a causa della strategia d'investimento da lui scelta, mentre quest'ultimo può beneficiare personalmente degli utili conseguiti grazie alla stessa strategia.

La mozione Stahl 08.3702 Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia chiedeva di apportare una correzione alle disposizioni della LFLP per consentire una maggiore flessibilità nella scelta delle strategie d'investimento. Il Consiglio federale propone l'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP, in virtù del quale in futuro gli istituti di previdenza che consentono ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie d'investimento potranno versare loro, in caso di uscita dalla cassa pensioni o di cambiamento della strategia d'investimento, il valore effettivo dell'avere di previdenza. Tuttavia, l'istituto di previdenza dovrà continuare ad offrire almeno una strategia che garantisca gli importi minimi secondo la LFLP in caso di uscita.

La seconda parte (parte II) illustra le misure di garanzia degli averi della previdenza professionale per i casi particolari in cui una persona non adempia l'obbligo di mantenimento cui è soggetta e richiama la liquidazione del proprio avere di previdenza. In caso di versamento dei fondi previdenziali sotto forma di capitale, spesso le autorità d'incasso non riescono a bloccare questa somma (che dopo il pagamento fa parte del patrimonio del debitore degli alimenti) per garantire il pagamento dei contributi di mantenimento, poiché il debitore fa sparire il patrimonio o altri creditori, informati più rapidamente, se ne impossessano. È pertanto necessario far sì che le autorità d'incasso possano segnalare agli istituti di previdenza e di libero passaggio le persone che non adempiono il proprio obbligo di mantenimento. Gli istituti interessati saranno così tenuti a informare l'autorità d'incasso nel momento in cui sia presentata una richiesta di pagamento sotto forma di capitale. Grazie a questa comunicazione, l'autorità d'incasso avrà la possibilità di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari per garantire l'incasso dei crediti di mantenimento.

La procedura di consultazione sulle due modifiche di legge è stata avviata il 25 ottobre 2012 e si è conclusa l'11 febbraio 2013.

¹ Nella sua decisione del 4 maggio 2011 (v. comunicato stampa del 4.5.2011 e rapporto allegato, all'indirizzo <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=38967>), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale dell'interno di integrare nel prossimo progetto di modifiche di legge sulla previdenza professionale anche misure volte a garantire l'avere della previdenza professionale a favore dei creditori di alimenti.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione e piano di valutazione

2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, autorità e istituzioni affini, organizzazioni di assicurati, beneficiari di prestazioni e indipendenti, istituti di previdenza e di assicurazione nonché organi esecutivi e altre organizzazioni.

Oltre ai partecipanti ufficiali, hanno espresso un parere spontaneo sulle modifiche di legge proposte anche istituti di previdenza e ditte di consulenza (partecipanti non ufficiali).

2.2 Piano di valutazione

Il progetto posto in consultazione è costituito da due parti indipendenti l'una dall'altra. I pareri pervenuti sono di seguito valutati separatamente per la parte I (Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato) e la parte II (Misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento).

Nella prima parte, dopo una breve panoramica vengono dapprima sintetizzati i pareri sul proposto articolo 19a AP-LFLP, suddivisi per capoversi, e successivamente illustrati le osservazioni generali e i punti controversi.

I partecipanti si sono espressi perlopiù in generale sulla seconda parte del progetto. Dopo un'esposizione dei risultati principali, vengono quindi mostrate in primo luogo le osservazioni di fondo dei partecipanti; in seguito sono riportati i pareri sulle disposizioni di legge proposte e sui temi maggiormente affrontati sia dai sostenitori che dagli oppositori del progetto.

Tutti i pareri pervenuti sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS².

² V. <http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/01839/03247/index.html?lang=it>.

Parte I Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato

3 Posizione di fondo dei partecipanti alla procedura di consultazione

Sulla parte I del progetto sono pervenuti complessivamente 70 pareri. La modifica proposta alla LFLP è accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti. Concretamente, 62 di loro (di cui dieci non ufficiali) si sono dichiarati favorevoli al progetto, almeno in linea di massima. In particolare, si registra un consenso generale sull'idea che un assicurato che intende correre rischi maggiori debba anche assumersene le conseguenze in caso di perdite e non accollare queste ultime all'istituto di previdenza e agli assicurati rimasti. Otto partecipanti - di cui uno non ufficiale - (**TI, USS, Travail.Suisse, ARPIP, FER, pk-Netz 2. Säule, Conferenza delle casse cantonali di compensazione, Centre Patronal**) respingono del tutto il progetto o vanno in quella direzione.

Dall'analisi dei risultati per gruppi di partecipanti emerge la situazione seguente:

tutti i Cantoni hanno partecipato alla procedura di consultazione. Otto (**BE, NW, GL, ZG, SH, TG, NE, JU**) approvano il progetto senza riserve né osservazioni. **TI** respinge il progetto facendo riferimento alla crisi dei mercati finanziari degli ultimi anni, nel timore che le modifiche proposte possano indurre a correre rischi maggiori, determinando quindi perdite più elevate. **GR** è favorevole a un'attuazione del progetto nella forma proposta, ma avrebbe preferito che si fosse dato seguito all'idea di abrogare l'articolo 1 e OPP 2. Gli altri Cantoni accolgono in linea di massima favorevolmente il progetto, ma formulano diverse critiche e proposte di modifiche, di seguito esposte singolarmente.

Di tutti i partiti interpellati, cinque si sono espressi sul progetto: **PPD, PEV, PLR.I Liberali Radicali, PS e UDC**. Tutti sono fondamentalmente favorevoli all'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP. **PPD** e **PS** concordano esplicitamente sull'obbligo di offrire almeno una strategia che garantisca la prestazione d'uscita secondo l'articolo 17 LFLP. Il **PS** auspica che la nuova disposizione incoraggi le imprese a continuare a impegnarsi a favore del proprio personale e a sviluppare nuovi piani interessanti nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria. **PLR.I Liberali Radicali** e **UDC** sono invece contrari alla necessità di una strategia che garantisca l'importo minimo. L'**UDC** non è d'accordo con l'attuazione pratica proposta in generale e chiede che il Consiglio federale prepari un nuovo progetto, con un approccio coerentemente liberale.

Delle organizzazioni mantello dell'economia invitate a partecipare alla procedura di consultazione, cinque (**USAM, Unione svizzera degli imprenditori, USC, SwissBanking e SIC Svizzera**) esprimono un consenso di fondo sull'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP, ma formulano varie obiezioni e proposte alternative, in particolare sulla questione dell'obbligo di continuare a proporre almeno una strategia che rispetti i principi stabiliti nella LFLP. Due partecipanti (**USS** e **Travail.Suisse**) respingono il progetto e propongono l'abrogazione dell'articolo 1 e OPP 2.

Alla procedura di consultazione sono state invitate cinque autorità e istituzioni affini, due delle quali hanno fatto pervenire il proprio parere. La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** accoglie favorevolmente il progetto, ma ritiene che il margine di manovra lasciato agli istituti di previdenza che consentono di scegliere tra diverse strategie d'investimento venga di nuovo ridotto imponendo loro di offrire una strategia con garanzia secondo la LFLP, il che risolverebbe il problema solo in parte. La **CSI** si esprime in particolare sulle questioni fiscali (in sospeso) connesse con il progetto.

Da parte delle 21 organizzazioni di assicurati, beneficiari di prestazioni e indipendenti interpellate, sono pervenuti 3 pareri. **USDRC, Integration Handicap** e **CSA** accolgono favorevolmente il progetto; inoltre, **USDRC** e **Integration Handicap** si dichiarano esplicitamente a favore dell'obbligo di proporre una strategia con garanzia.

Dei 15 istituti di previdenza e di assicurazione nonché organi esecutivi invitati alla procedura di consultazione hanno risposto in 10.

ASIP, CSEP, ASA/SAV, KGAST, VVP, ACCP, inter-pension e **ASA/SVV** approvano l'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP, ma propongono alcune modifiche, in particolare per quanto concerne l'obbligo di proporre una strategia d'investimento con garanzia e la necessità del consenso del coniuge.

ARPIP e la **Conferenza delle casse cantonali di compensazione** respingono il progetto e chiedono l'abrogazione dell'articolo 1e OPP 2.

Sono inoltre pervenuti sei pareri da parte di altre organizzazioni. **Vorsorgeforum, IZS, Konsumentenforum kf** e **SDRCA** appoggiano il progetto, almeno in linea di massima, ma esprimono al contempo alcune critiche. **FER** e **pk-Netz 2. Säule** si dichiarano favorevoli all'abrogazione dell'articolo 1e OPP 2.

Oltre ai partecipanti ufficiali, si sono espressi sulle modifiche di legge proposte 11 partecipanti non ufficiali. Dieci (**Trianon SA, PensFlex, prévoyance.ne, Gewerbeverband Luzern, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, Groupe Mutuel, PUBLICA, Elite Office SA** e **Towers Watson**) si dichiarano in linea di massima favorevoli all'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP, ma formulano critiche e proposte di modifica simili a quelle degli altri partecipanti alla procedura di consultazione. **Centre Patronal** si dichiara contrario al progetto e favorevole all'abrogazione dell'articolo 1e OPP 2.

4 Valutazione della procedura di consultazione per singoli punti

4.1 Articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP

4.1.1 Consenso sull'obbligo di proporre una strategia con garanzia

Nel complesso, otto partecipanti ufficiali alla procedura di consultazione (**UR, AI, PPD, PS, USC, USDRC, SIC Svizzera** e **Integration Handicap**) concordano esplicitamente sulla necessità di imporre agli istituti di previdenza l'obbligo di proporre almeno una strategia d'investimento che garantisca la prestazione d'uscita secondo la LFLP. **Groupe Mutuel** condivide questo parere.

UR è del parere che con questa soluzione si possa limitare in parte il rischio che i datori di lavoro cerchino di sottrarsi alle proprie responsabilità economiche.

AI ritiene che in tal modo venga soddisfatto lo spirito della LFLP e al contempo si tenga abbastanza conto del collettivo degli assicurati, dato che sono interessate soprattutto persone che dispongono di un reddito e di un patrimonio di una certa consistenza.

Poiché, in base al principio di collettività, un salariato non può decidere se essere assicurato o meno presso un determinato istituto di previdenza, secondo il **PS** non si può sopprimere l'obbligo di calcolare la prestazione d'uscita secondo la LFLP.

L'**USAM** esprime un parere non uniforme. Alcuni suoi membri sono contrari all'obbligo di proporre almeno una strategia che garantisca i diritti di cui agli articoli 15 e 17 LFLP. Questa garanzia sarebbe poco conciliabile con il senso e lo scopo dell'articolo 1e OPP 2. Al contempo, ritengono tuttavia giustificabile che, per gli assicurati tenuti ad avere una parte del loro reddito

assicurata presso un determinato istituto di previdenza e che non intendono correre rischi, si debbano proporre strategie d'investimento tali da tutelarli contro eventuali perdite.

4.1.2 Rifiuto dell'obbligo di proporre una strategia con garanzia

17 partecipanti alla procedura di consultazione (**LU, BL, AG, PLR.I Liberali Radicali, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, SwissBanking, ASIP, CSEP, ASA/SAV, KGAST, ACCP, inter-pension, ASA/SVV, Vorsorgeforum** e **IZS**) si sono dichiarati scettici nei confronti della prescrizione che prevede l'obbligo di proporre almeno una strategia d'investimento con garanzia dei diritti secondo la LFLP o hanno esplicitamente richiesto lo stralcio dell'ultimo periodo del capoverso 1. Anche sei partecipanti non ufficiali (**Trianon SA, PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, PUBBLICA, Elite Office SA** e **Towers Watson**) si associano a questa posizione. Gli argomenti addotti sono in particolare i seguenti:

- **AG, Unione svizzera degli imprenditori, ASIP** e **Vorsorgeforum** fanno valere il fatto che l'obbligo di proporre almeno una strategia che garantisca i diritti stabiliti nella LFLP non consente di raggiungere lo scopo di evitare calcoli e accantonamenti complessi per i principi contabili internazionali. Le semplificazioni concernenti l'IAS 19 sarebbero infatti minime. **Towers Watson** è dello stesso avviso. I piani di previdenza continuerebbero ad essere generalmente qualificati, in base ai principi contabili internazionali, quali piani in funzione delle prestazioni, a prescindere dal fatto che sia potenzialmente garantita solo una parte della previdenza ("ottica in bianco e nero" degli autori della norma). Inoltre, nemmeno in futuro sarebbero possibili piani che prevedano esclusivamente il primato dei contributi.
- **BL** spiega che, in caso di perdite e di copertura insufficiente nel piano di previdenza con garanzia, il datore di lavoro resta comunque tenuto a partecipare a eventuali contributi di risanamento. La soluzione non sarebbe pertanto coerente. Se si prevede la possibilità di scegliere tra diverse strategie d'investimento, il rischio dovrebbe essere a carico dell'assicurato per tutte le opzioni.

SwissBanking e **KGAST** sono del parere che la soluzione sia inadeguata, poiché per la strategia con garanzia – contrariamente a quanto avviene per le altre strategie – è necessario costituire riserve di fluttuazione. In caso di passaggio da una strategia flessibile a una con garanzia, sorgerebbero problemi, poiché, pur non apportando alcuna riserva di fluttuazione, l'assicurato trarrebbe vantaggio da quelle disponibili. A rigor di logica, al passaggio l'assicurato dovrebbe acquistare una parte di riserve di fluttuazione, quota che dovrebbe poi essergli versata in caso di un altro cambiamento di strategia. Questo comporterebbe un onere amministrativo rilevante e incertezza per gli assicurati. **KGAST** teme che gli assicurati possano sfruttare la possibilità di cambiare strategia in modo mirato nelle fasi di andamento favorevole dei mercati finanziari. **Schindler-Stiftung** esprime riserve analoghe, ritenendo che il passaggio tra i due sistemi (con e senza garanzia) non sia possibile senza che si creino nuovamente solidarietà non auspicate. In base alla sua interpretazione del rapporto esplicativo, a ogni assicurato verrebbe praticamente assegnato un "grado di copertura individuale", ossia una situazione di copertura insufficiente "individuale". In tal modo, al momento dell'uscita da un istituto di previdenza l'articolo 17 LFLP sarebbe disatteso, poiché una situazione di copertura insufficiente individuale non deve essere finanziata dalla collettività. Nel caso di una situazione di copertura insufficiente individuale, non sarebbe inoltre più possibile optare per una strategia senza garanzia.

- L'**ASIP** aggiunge che, per quanto concerne un'eventuale situazione di copertura insufficiente e le misure di risanamento da adottare, la soluzione proposta nella parte garantita è troppo complessa e non risponde alle esigenze degli istituti di previdenza. Anche **avadis Vorsorge AG** fa notare questo punto.

- Per **inter-pension** un'altra difficoltà risiede nel fatto che, in caso di passaggio alla strategia con garanzia, l'assicurato vedrebbe il suo avere immediatamente ridotto della perdita subita e potrebbe essere costretto a partecipare a eventuali misure di risanamento. In tal modo, subirebbe una seconda perdita, ovvero si troverebbe vincolato da nuove "catene dorate". In caso di risanamento, non sarebbe praticamente possibile nemmeno un passaggio in senso inverso, se non con l'assunzione di un duplice rischio.
- Quattro partecipanti (**Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, CSEP e IZS**) fanno notare che è l'organo di gestione paritetico supremo a definire le strategie d'investimento, nell'ambito della sua responsabilità generale per la gestione patrimoniale e delle prescrizioni legali in materia di investimenti. Inoltre, le parti del salario assicurato si situano al di là del limite garantito dal Fondo di garanzia e, di conseguenza, solo un numero limitato di persone può farvi ricorso. Si ritiene che tali averi abbiano bisogno di un grado di protezione inferiore, poiché gli assicurati dispongono di una previdenza di base che garantisce la copertura del fabbisogno di base insieme all'AVS e dagli assicurati il cui salario si colloca in questa fascia si può ragionevolmente esigere una certa responsabilità individuale. Questa opinione è espressa anche da tre partecipanti non ufficiali (**PUBLICA, avadis Vorsorge AG e Towers Watson**).
- **Trianon SA**, che già propone piani di previdenza con più strategie d'investimento, fa notare che l'articolo 1 e OPP 2 non menziona il fattore del rischio, ma fa riferimento solo a «diverse strategie d'investimento». Trianon SA propone una strategia "conservativa" che non comporti rischi maggiori rispetto a quelli corsi da un istituto di previdenza nell'ambito delle prestazioni garantite dal Fondo di garanzia. Se, conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LPP, un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, in caso di liquidazione parziale l'assicurato rischia di perdere una parte della sua prestazione d'uscita. In caso di liquidazione totale, l'avere eccedente il limite garantito dal Fondo di garanzia può andare perso. Gli istituti di libero passaggio propongono da anni diverse strategie d'investimento e in questo caso non esistono garanzie. Trianon SA ritiene che non vi sia alcun motivo di fare una distinzione: scegliendo la propria strategia, l'assicurato può decidere autonomamente il rischio che vuole assumersi e quindi anche limitare le perdite.

Al fine di poter continuare a garantire una certa tutela agli assicurati che sono costretti a scegliere una strategia, diversi partecipanti propongono soluzioni alternative, come esposto di seguito.

- Garanzia del valore nominale

Sette partecipanti ufficiali (**LU, PLR.I Liberali Radicali, Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, Vorsorgeforum, CSEP e inter-pension**) fanno notare che anche la prestazione d'uscita secondo l'articolo 17 LFLP comporta necessariamente un rischio, dal momento che essa deve essere calcolata in base al tasso d'interesse minimo LPP conformemente all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP; RS 831.425). Neanche la scelta di una mera strategia di mercato monetario consente infatti di escludere a priori la possibilità di perdite. Anche la "strategia d'investimento sicura" comporterebbe il rischio di una situazione di copertura insufficiente e del conseguente obbligo di adottare misure di risanamento. In simili casi, sarebbe ancora il collettivo degli assicurati rimasto a doversi far carico delle perdite subite. L'alternativa proposta contempla la possibilità di esigere solo una strategia a basso rischio con garanzia del valore nominale secondo l'articolo 15 LFPL (tutela del capitale: l'importo minimo al momento dell'uscita dall'istituto corrisponde alla somma di tutti i versamenti e contributi di risparmio con zero interessi). Anche cinque partecipanti non ufficiali (**PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, Elite Office SA e Towers Watson**) propongono in alternativa una garanzia del valore nominale.

Towers Watson spiega che una tale strategia corrisponde di fatto a una soluzione di risparmio analoga ai conti di libero passaggio o del pilastro 3a, ragion per cui ci si può basare sulle disposizioni relative ai conti di libero passaggio (art. 13 cpv. 5, art. 19 e art. 19a OLP). Ritiene poco chiaro il motivo per cui dovrebbe sussistere il diritto a un importo minimo per i piani di previdenza secondo l'articolo 1e OPP 2, ma non per i conti di libero passaggio.

Diversi partecipanti formulano una proposta concreta per il tenore dell'ultimo periodo del capoverso 1:

- **Unione svizzera degli imprenditori:** «Devono offrire anche una strategia a basso rischio che garantisca il valore del capitale».
- **CSEP:** «Devono tuttavia offrire almeno una strategia in grado di garantire il mantenimento del capitale nominale».
- **Towers Watson:** «Devono tuttavia offrire almeno una strategia che tuteli il capitale disponibile».

- Modifica dell'articolo 6 capoverso 2 OLP

Tre partecipanti (**LU**, **ASA/SAV** e **ASA/SVV**) partono dal presupposto che l'articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP possa essere attuato con il tenore proposto senza rischi, se contemporaneamente viene adeguato l'articolo 6 capoverso 2 OLP. L'**ASA/SAV** spiega che attualmente non è possibile attuare senza rischi la garanzia di cui all'articolo 17 LFLP, perché deve essere corrisposto il tasso d'interesse minimo. Per questo, occorre modificare l'articolo 6 capoverso 2 OLP. L'**ASA/SAV** ritiene che questa sarebbe anche la soluzione più sostenibile, poiché di fatto questa disposizione prescrive di corrispondere il tasso d'interesse minimo nel regime sovraobbligatorio. Inoltre, gli istituti di previdenza potrebbero calcolare l'importo di cui all'articolo 17 LFLP con lo stesso tasso d'interesse, a prescindere dal fatto che il grado di copertura sia pari al 99,9 per cento o al 100,1 per cento. Tra i partecipanti non ufficiali, **Trianon SA** suggerisce questa soluzione. L'**ASA/SAV** propone di modificare l'articolo 6 capoverso 2 OLP come segue:

«² Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale: nel caso dei fondi di risparmio, al tasso d'interesse applicato all'aver di risparmio; nel caso degli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni, ad un tasso inferiore di 0,5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse tecnico o ad un tasso inferiore di 0,5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP, se quest'ultimo è inferiore al tasso d'interesse tecnico. Il tasso d'interesse non può essere negativo».

- **Trianon SA** propone di introdurre un nuovo articolo 6 capoverso 2^{bis} OLP:
«^{2bis} Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale, per le strategie d'investimento senza rischi secondo l'articolo 19a AP-LFLP, al tasso d'interesse del conto di liquidità dell'istituto di previdenza presso il quale è investito l'aver di previdenza dell'assicurato».

- L'**UDC** mette sostanzialmente in discussione i principi generali della previdenza professionale, in particolare il principio di collettività, fintantoché i parametri non saranno fissati applicando esclusivamente metodi matematici e di teoria finanziaria. L'ultimo periodo del capoverso 1 estenderebbe di fatto il regime obbligatorio a tutto l'ambito che attualmente rientra nel regime sovraobbligatorio. Nemmeno l'obbligo di partecipare al piano di previdenza giustificerebbe una tale disposizione. L'**UDC** ritiene infatti che, proprio nelle fasce più elevate dell'ambito sovraobbligatorio, obblighi, prescrizioni e incentivi in contrasto con le leggi di mercato siano superflui e anche dannosi.

Anche **Trianon SA** propone in alternativa di stralciare l'ultimo periodo del capoverso 1. In compenso, a suo parere dovrebbe essere introdotta la possibilità che gli assicurati non siano costretti ad affiliarsi a un istituto di previdenza che propone diverse strategie e possano lasciare tutto l'aver nella cassa di base. Se fosse accettata questa variante, andrebbe ridefinito il principio di collettività di cui all'articolo 1c OPP 2.

4.2 Articolo 19a capoverso 2 AP-LFLP

4.2.1 Obblighi d'informare degli istituti di previdenza

VS, PEV, USC, SIC Svizzera, USDRC, Integration Handicap, CSEP e IZS accolgono favorevolmente gli obblighi d'informare a carico degli istituti di previdenza e la necessità della conferma scritta da parte degli assicurati. Dato che i consumatori si vedono accollare i rischi, **Konsumentenforum kf** ritiene essenziale che essi siano adeguatamente informati in materia; le imprese di assicurazione devono assumersi l'onere della prova.

L'**UDC** considera invece inattuabile il requisito del consenso degli assicurati, che comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato e di cui chiede quindi lo stralcio.

Anche l'**USAM** ritiene eccessivi gli obblighi d'informare proposti: nel caso delle persone interessate, si presuppone che siano al corrente che rendimenti migliori sono necessariamente legati a rischi più elevati.

Nove partecipanti alla procedura di consultazione (**PLR.I Liberali Radicali, Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, KGAST, VVP, inter-pension, ASA/SVV, Vorsorgeforum e SDRCA**) sono del parere che sia necessario un certo obbligo d'informare (generale), ma che quello profilato nel progetto sia eccessivo. Propongono che gli istituti informino in generale sulle opportunità, i rischi e i costi, in modo da adempiere ordinariamente l'obbligo a loro carico, e che gli assicurati confermino di aver ricevuto tali informazioni sottoscrivendo un apposito modulo o per via elettronica. Anche quattro partecipanti non ufficiali (**PUBLICA, Centre Patronal, Schindler-Stiftung e avadis Vorsorge AG**) sostengono questa proposta.

- L'**Unione svizzera degli imprenditori** formula una proposta concreta per il periodo del capoverso in questione: «*Gli istituti di previdenza che offrono diverse strategie d'investimento devono informare i loro assicurati sulle opportunità e sui rischi di queste strategie*».

Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, KGAST, Vorsorgeforum e PUBLICA motivano la loro posizione spiegando che non si può pretendere dagli istituti di previdenza che si informino sulle conoscenze e sulla propensione al rischio di ogni singolo assicurato per analogia con la giurisprudenza sulla diligenza e la fedeltà. **KGAST** rileva che l'obbligo di consulenza porrebbe gli istituti di previdenza di fronte ad alcuni problemi: i collaboratori dovrebbero essere formati in materia d'investimenti e dovrebbe essere presa in considerazione la situazione privata degli assicurati. Questo celerebbe il rischio di una responsabilità per falsa consulenza. Per evitare questa eventualità, la consulenza dovrebbe essere esternalizzata, il che genererebbe costi supplementari. Anche **Unione svizzera degli imprenditori, VVP, inter-pension, Centre Patronal e Schindler-Stiftung** sottolineano il rischio di controversie in materia di responsabilità. **Schindler-Stiftung** sarebbe piuttosto favorevole all'imposizione di un divieto esplicito, nei confronti dei responsabili della gestione e dei collaboratori degli istituti di previdenza, di fornire consulenza agli assicurati in materia d'investimenti, dal momento che essi non sono formati quali consulenti in investimenti.

4.2.2 Necessità del consenso del coniuge

VS, PEV, USC, SIC Svizzera, USDRC e Integration Handicap si dichiarano esplicitamente d'accordo con la disposizione che prevede la necessità del consenso scritto del coniuge o del partner registrato in caso di scelta di una strategia senza garanzia. Il **PLR.I Liberali Radicali** appoggia in linea di massima questo requisito. Tuttavia, dato che il cambiamento di strategia d'investimento avviene spesso tramite portali elettronici, chiede un quadro normativo snello, che lasci spazio all'innovazione e alla possibilità di ridurre i costi amministrativi.

17 partecipanti ufficiali (**OW, BS, BL, AR, VD, GE, UDC, USAM, Unione svizzera degli imprenditori, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, ASIP, CSEP, inter-pension, ASA/SVV, Vorsorgeforum, SDRCA e IZS**) e 8 partecipanti non ufficiali (**Centre Patronal, Trianon SA, PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, PUBBLICA, Elite Office SA e Towers Watson**) propongono invece di stralciare il requisito del consenso, adducendo in particolare i motivi seguenti:

- **BL, GE, UDC, USAM, ASA/SVV e SDRCA** ritengono eccessiva la necessità del consenso del coniuge a causa dell'onere e dei costi amministrativi ad essa connessi. **PensFlex** ed **Elite Office SA** condividono questa opinione. Qualora si decidesse di mantenere il requisito del consenso, **Elite Office SA** propone di precisare che la firma va richiesta solo una volta e non ad ogni cambiamento di strategia.
- **OW, BS, AR, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** ed **Elite Office SA** ritengono che, a seconda delle circostanze, la necessità del consenso del coniuge possa rendere molto difficoltoso il cambiamento di strategia d'investimento e impossibile il passaggio rapido da una senza garanzia a un'altra analoga. Anche **ASIP, Vorsorgeforum** e **Schindler-Stiftung** mettono in evidenza problemi pratici, in caso di cambiamento di strategia frequente (p. es. ogni mese) o per via elettronica. Secondo **Centre Patronal**, in caso di ricorso a sistemi elettronici si dovrebbe poter esigere il consenso del coniuge anche retroattivamente. **Tower Watson** fa notare che gli assicurati non possono agire in modo flessibile e in tempi utili, se si impedisce l'attuazione di decisioni per prescrizioni formali, tanto più che essi sopportano il rischio della decisione d'investimento. **avadis Vorsorge AG** aggiunge che le decisioni d'investimento sono spesso adottate in base alle circostanze del momento e devono quindi essere attuate «immediatamente».
- **Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, CSEP, inter-pension, Vorsorgeforum e IZS** considerano sproporzionato il requisito del consenso anche per il fatto che, contrariamente ad altre situazioni in cui il diritto vigente prevede questa necessità, in questo caso l'aver disponibile resta nell'alveo della previdenza professionale. Anche **Trianon SA, PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, PUBBLICA, Elite Office SA e Towers Watson** esprimono questa riserva.

GE sostiene che gli articoli 30c e 37 LPP nonché l'articolo 5 LFLP menzionati nel rapporto esplicativo non sono pertinenti nella situazione in esame, che si riferisce esclusivamente alle prestazioni sovraobbligatorie. **GE, Trianon SA e Schindler-Stiftung** fanno notare che per gli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a non è richiesta la firma del coniuge. La necessità del consenso non sussiste neanche qualora un istituto di previdenza conduca una politica d'investimento aggressiva. Secondo l'**ASA/SVV**, inoltre, anche in altri settori della previdenza professionale si celano rischi elevati (p. es. liquidazione parziale). In più, il disciplinamento proposto non renderebbe giustizia ai diversi rapporti configurabili nei singoli casi (p. es. coppie di concubini, scelta prima del matrimonio). Quest'ultimo punto è fatto valere anche da **VD**, in riferimento al principio della parità di trattamento.

CSEP, infine, non ritiene coerente che un assicurato possa decidere senza problemi di ridurre il suo contributo di risparmio in un piano di previdenza secondo l'articolo 1d OPP 2,

mentre per farlo in un piano giusta l'articolo 1 e sia tenuto a ottenere il consenso del coniuge.

- Qualora il requisito del consenso non fosse stralciato, secondo **CSEP** la disposizione dovrebbe essere completata analogamente all'articolo 37 capoverso 5 LPP, affinché, in caso di rifiuto della firma, vi sia la possibilità di adire un tribunale. Anche **Elite Office SA** e **Towers Watson** chiedono un complemento in questo senso.
- **inter-pension** osserva che anche nel caso di passaggio a una strategia con garanzia, per la quale non è richiesto il consenso del coniuge, esistono rischi (realizzazione di una perdita, partecipazione economica alle misure di risanamento).
- Secondo **Trianon SA** potrebbero sorgere questioni di responsabilità, se un istituto di previdenza non adempisse i suoi obblighi di diligenza (verifica della firma). **PensFlex** presenta il problema del caso in cui una strategia deve essere cambiata rapidamente, ma l'istituto di previdenza rifiuta questa possibilità per la mancanza del consenso del coniuge. Per la Fondazione l'onere supplementare dovuto all'autenticazione della firma dovrebbe essere a carico degli assicurati.

4.3 Articolo 19a capoverso 3 AP-LFLP

Il **PEV** considera accettabili le misure a tutela degli istituti di previdenza che limitano i loro rischi in caso di cambiamento della strategia.

L'**Unione svizzera degli imprenditori** ritiene adeguato il disciplinamento proposto.

La **CSI** concorda sul fatto che la regolamentazione del cambiamento non venga esplicitata nei dettagli, bensì sia fatta rientrare nella sfera di competenza dei singoli istituti di previdenza. Vanno tuttavia presi in considerazione alcuni aspetti di diritto fiscale. Non sarebbe infatti ammissibile che, in caso di passaggio da una strategia "rischiosa" a una con garanzia, versamenti individuali confluissero nelle riserve di fluttuazione collettive, che sarebbero poi oggetto di detrazioni fiscali. Sarebbe invece ipotizzabile che, in tali circostanze, una parte dell'avere di previdenza fosse destinata alle riserve di fluttuazione collettive. **AR** si associa a questa posizione.

inter-pension spiega che, secondo il progetto, in caso di passaggio a una strategia con garanzia gli istituti di previdenza sono liberi di prevedere un acquisto proporzionale delle riserve di fluttuazione. A suo parere, gli istituti dovrebbero anche prevedere la possibilità di trasferire questa quota in caso di passaggio a un'altra strategia. Ritiene praticamente irrealizzabile coinvolgere le riserve di fluttuazione come ulteriore fattore dell'operazione, in quanto questo produrrebbe in alcuni casi risultati assurdi.

Secondo **Towers Watson** la disposizione in questione ha senso solo se viene mantenuto l'importo minimo garantito. Nella prassi, questa prescrizione potrebbe comportare difficoltà nell'amministrazione del piano.

4.4 Proposta alternativa: abrogazione dell'articolo 1 e OPP 2

Sei partecipanti alla procedura di consultazione (**GR, USS, Travail.Suisse, ARPIP, FER e pk-Netz 2. Säule**) propongono, invece dell'introduzione dell'articolo 19a AP-LFLP, l'abrogazione dell'articolo 1 e OPP 2. In considerazione dei problemi emersi in fase di attuazione, ritengono che quest'ultimo sia stato introdotto senza una valutazione sufficiente delle possibili ripercussioni. A loro parere, la scelta di una strategia d'investimento da parte degli assicurati è incompatibile con il principio della solidarietà collettiva in seno a un istituto di previdenza ed è antitetico al sistema. L'articolo 19a AP-LFLP introdurrebbe l'individualizzazione della previdenza professionale a livello di legge. Secondo i partecipanti menzionati, non vi è

tuttavia alcun bisogno di offrire opportunità ancora più vantaggiose nella previdenza professionale dei quadri, attualmente già ben sviluppato; è sufficiente la possibilità di adottare decisioni individuali d'investimento nella previdenza privata per la vecchiaia (pilastri 3a e 3b). Il disciplinamento proposto, meno rigido di quello vigente, attenuerebbe in parte le ripercussioni negative, ma resterebbe un correttivo debole. **GR** è convinto che la possibilità di scegliere strategie rischiose alimenti bisogni di fatto inesistenti. **Travail.Suisse** e **pk-Netz 2. Säule** criticano inoltre l'elevato onere e i costi amministrativi supplementari. **FER** teme che la parte sovraobbligatoria della previdenza risulti indebolita e che le modifiche proposte contribuiscano ulteriormente alla separazione tra gli istituti di previdenza a prestazioni integrate con piani di previdenza nell'ambito obbligatorio e quelli con piani di previdenza nell'ambito esclusivamente sovraobbligatorio. In tal modo, vi sarebbe maggiore pressione affinché siano gli assicurati a doversi far carico dei rischi. **Centre Patronal** si associa alla proposta di abrogare l'articolo 1e OPP 2.

La **Conferenza delle casse cantonali di compensazione** sottolinea che il legislatore non deve permettere che gli assicurati corrano rischi con il loro avere di previdenza, poiché una scelta sbagliata può costare cara non solo a loro, ma anche alla collettività. Se, a causa delle perdite subite, la rendita non è più sufficiente a garantire il minimo vitale, gli assicurati hanno infatti diritto a prestazioni complementari, che sono a carico dello Stato. La Conferenza ritiene pertanto che, visti i problemi causati dall'articolo 1e OPP 2, sia meglio abrogarlo. In via sussidiaria, propone di consentire la scelta della strategia d'investimento solo per la parte del capitale di previdenza superiore ai 500 000 franchi.

Anche altri due partecipanti (**USC** e **USDRC**) sarebbero favorevoli all'abrogazione dell'articolo 1e OPP 2, ma sono del parere che questa opzione incontrerebbe una forte resistenza. Dato che sarebbero interessati solo pochi istituti di previdenza nel settore sovraobbligatorio, si dichiarano invece favorevoli all'articolo 19a AP-LFLP, in modo che gli istituti di previdenza possano essere almeno tutelati contro perdite ingenti. Sono tuttavia convinti che così il problema non venga risolto, bensì scaricato sugli assicurati che, indotti ad adottare strategie d'investimento rischiose, potrebbero subire gravi perdite.

5 Ulteriori osservazioni generali e punti controversi

I partecipanti alla procedura di consultazione hanno trattato anche altri punti, illustrati di seguito.

- Diversi partecipanti sottolineano i costi elevati e l'onere amministrativo supplementare che deriverebbero dall'attuazione del progetto. **SZ** dubita che questo onere possa essere completamente scaricato sugli assicurati, il cui numero non è sufficiente per sopportarlo. **VD** critica il fatto che nel rapporto esplicativo i costi non siano stati quantificati in modo esaustivo. Il **PEV** ricorda che, in occasione della 1^a revisione della LPP, il Parlamento aveva auspicato una certa individualizzazione del 2° pilastro solo nella parte sovraobbligatoria. I costi amministrativi attesi sono dovuti al sistema di una previdenza individualizzata e dovrebbero pertanto essere sostenuti da coloro che ne beneficiano. L'**USAM** fa notare che la disposizione di cui all'articolo 1e OPP 2 è in contrasto con gli sforzi di semplificazione amministrativa della previdenza professionale e la riduzione dei costi amministrativi, benché nessuna cassa pensioni sia costretta a sfruttare la possibilità di offrire più strategie di investimento. Ritiene inoltre importante che non sia la totalità degli assicurati a dover farsi carico dei costi supplementari. **SDRCA** chiede un disciplinamento legale (eventualmente a livello d'ordinanza) che obblighi gli assicurati che sceglieranno una strategia d'investimento individuale a farsi carico dei costi supplementari derivanti dalla sua amministrazione.

- Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la **CSI** sottolinea che la possibilità di scegliere una strategia d'investimento deve rientrare nel quadro dei principi generali della previdenza professionale, in particolare di quello di collettività. Essa non deve rappresentare uno strumento tale da consentire che si faccia svanire la demarcazione tra avere di previdenza e investimenti patrimoniali personali a titolo privato. Di conseguenza, la CSI ritiene importanti e pertinenti le condizioni quadro illustrate al punto 1.1 del rapporto esplicativo. A suo parere, con la soluzione proposta viene sostanzialmente meno la necessità di finanziare completamente le perdite subite a causa di strategie d'investimento rischiose, risolvendo così in parte anche i problemi di natura fiscale. Resta tuttavia da chiedersi se le perdite che riducono l'aver di previdenza individuale possano essere compensate mediante acquisti, una possibilità che non sembra esclusa a priori dal sistema. Viste le notevoli fluttuazioni in caso di investimenti rischiosi, la CSI ritiene che andrebbe adottata almeno una prospettiva pluriennale. **ZH, AR e GR** si associano a questa posizione.
- **CSEP, ASA/SAV e ASA/SVV** menzionano un altro rischio per gli istituti di previdenza, che non si può escludere con una strategia d'investimento senza rischi e non è stato preso in considerazione nel progetto: il pagamento di interessi sulla prestazione d'uscita esigibile a partire dal momento dell'uscita dall'istituto di previdenza. Questo pagamento è disciplinato dall'articolo 2 capoverso 3 LFLP, secondo cui la prestazione d'uscita frutta un interesse calcolato in base al tasso minimo stabilito nella LPP. In mancanza di indicazioni diverse, gli interessi devono essere corrisposti per un periodo che può estendersi fino a sei mesi dopo l'uscita dall'istituto di previdenza. I tre partecipanti chiedono una deroga a questa disposizione, presentando al contempo proposte di modifica diverse:
 - **CSEP**: aggiunta di un terzo periodo all'articolo 2 capoverso 3 LFLP dal tenore seguente: «³ ...Nel caso dei piani di previdenza di cui all'articolo 1e OPP 2 non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d'uscita diventa esigibile».
 - **ASA/SAV**: complemento dell'articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP: «In deroga all'articolo 2 capoverso 2, non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d'uscita diventa esigibile». L'articolo 2 capoverso 3 LFLP resta comunque applicabile e garantisce una tutela sufficiente nel caso in cui gli istituti di previdenza siano in mora a causa di comportamenti propri.
 - **ASA/SVV**: complemento dell'articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP: «In deroga all'articolo 2 capoverso 3 LFLP, non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d'uscita diventa esigibile». Nel caso in cui gli istituti di previdenza si trovino in mora, gli assicurati sono sufficientemente tutelati in virtù dell'articolo 2 capoverso 2.
- In merito alla crescente individualizzazione della previdenza, **SDRCA** fa riflettere sul fatto che proporre diverse possibilità d'investimento può costituire un problema e sarebbe dannoso per la già scarsa credibilità di cui gode attualmente il 2° pilastro. Dal punto di vista della politica giuridica, a suo avviso la possibilità di scegliere rappresenta un passo verso la libera scelta dell'istituto di previdenza e va a sostegno della soppressione della previdenza professionale nella sua forma tradizionale. In ogni caso, secondo SDRCA va evitato che gli istituti di previdenza si lascino indurre a offrire possibilità d'investimento rischiose, che non proporrebbero se fossero loro a doverne rispondere. La strategia con garanzia non deve diventare un mezzo funesto per salvare in apparenza la collettività, senza tuttavia tutelarla concretamente. Anche **SIC Svizzera** è del parere che la possibilità di scegliere strategie d'investimento individuali ponga problemi, in quanto tendenzialmente in contrasto con il principio della solidarietà collettiva. Aggiunge che resta da vedere se questa possibilità si dimostrerà utile, a lungo termine, per il raggiungimento degli obiettivi della previdenza. **SZ** ritiene che si tenga già conto dell'auspicio di individualizzazione della previdenza professionale, grazie alla possibilità di prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio e della liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia.

prévoyance.ne si esprime in modo analogo, sottolineando che la previdenza professionale è un'assicurazione collettiva e la scelta di strategie d'investimento è in contraddizione con i principi di base della previdenza e con il principio di solidarietà.

- **UR** teme che il nuovo articolo 19a AP-LFLP faccia crescere la pressione esercitata da imprese internazionali e di grandi dimensioni sugli istituti di previdenza, affinché essi propongano soluzioni diverse per le varie categorie di assicurati. Questo comporterebbe profonde modifiche e ripercussioni finanziarie e sarebbe difficilmente attuabile da parte dei piccoli istituti. **inter-pension** vede il rischio che la revisione determini un'ulteriore separazione tra le casse pensioni. Sotto la pressione delle norme contabili internazionali, le imprese potrebbero avere la tendenza a scaricare il numero maggiore possibile di rischi sugli assicurati.
- L'avamprogetto prevede la creazione di un apposito istituto di previdenza che consenta la scelta tra diverse strategie d'investimento. **SwissBanking** ritiene adeguata questa disposizione. **PLR.I Liberali Radicali** chiede invece che la possibilità di scelta non sia obbligatoriamente limitata a un unico istituto di previdenza. Sarebbe ipotizzabile l'opzione tra due istituti di previdenza, di cui uno non assicuri esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore.
- L'**Unione svizzera degli imprenditori** considera che il bisogno pratico di poter scegliere è comprovato in particolare presso i gruppi societari multinazionali. Per **IZS** in futuro il grado di attrattiva e di accettazione del 2° pilastro dipenderà anche dal fatto che gli istituti di previdenza propongano o meno agli assicurati soluzioni corrispondenti alle loro esigenze. In questo contesto, a suo parere va prestata attenzione alla questione della parità di trattamento degli assicurati nel 2° pilastro facoltativo e nel 3° pilastro. **Trianon SA** fa notare che le imprese che intendono proporre piani di previdenza secondo l'articolo 1e OPP 2 sono perlopiù multinazionali e presentano i loro bilanci conformemente alle prescrizioni internazionali. Secondo Trianon SA, se esse non potranno ridurre al minimo i loro rischi, ridurranno conseguentemente il loro impegno nel 2° pilastro.
- **VVP** ritiene difficile l'applicazione in caso di divorzio, poiché la dichiarazione di attuabilità è rilasciata per una data di riferimento precisa nel futuro. Considerando che l'andamento delle borse non è noto, non è possibile determinare la prestazione d'uscita da dividere. Visto che la data del divorzio è anteriore, al momento effettivo della divisione il patrimonio può essere ridotto notevolmente. In caso di costituzioni in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni (PPA), inoltre, le già scarse certezze per i creditori del pegno sarebbero ulteriormente minate.
- Secondo **Konsumentenforum kf** va evitato che eventuali perdite siano accollate unicamente agli assicurati. Accoglie favorevolmente l'idea che gli assicurati uscenti portino con sé gli utili realizzati al fine di contrastare il rischio di una situazione di copertura insufficiente. La definizione di un certo numero di categorie di rischio per diverse strategie d'investimento appare opportuna. Andrebbe tuttavia garantita la disponibilità di una gamma di proposte sufficientemente ampia e adeguata ai bisogni. Inoltre, dovrebbero essere messe a disposizione le informazioni rilevanti per la scelta dei prodotti offerti.
- **PensFlex** critica le spiegazioni sull'adeguatezza fornite nel rapporto esplicativo, poiché la verifica dei piani di previdenza è disciplinata in modo esaustivo nella LPP e nell'OPP 2. Gli istituti di previdenza che applicano il principio dei contributi dispongono di una tabella per gli acquisti. Generalmente, il tasso d'interesse corrisposto non deve superare il 2 per cento (*regola d'oro*: differenza tra l'interesse applicato all'avere di vecchiaia e l'evoluzione dei salari ipotizzata). Poiché, in caso di scelta di una strategia individuale, sono assicurate le parti del salario eccedenti il limite garantito dal Fondo di garanzia LPP, gli assicurati che si affiliano a un istituto di previdenza dopo il compimento del 25° anno di età presenterebbe-

ro sempre lacune contributive, che potrebbero colmare mediante acquisti. Nel caso di una strategia con un rendimento migliore rispetto alla differenza d'interessi del 2 per cento, la capacità di acquisto verrebbe ridotta. Questa limitazione sarebbe molto più efficiente nell'ottica del rispetto del principio di adeguatezza piuttosto che un calcolo modello in prospettiva futura. Questa prescrizione sarebbe pertanto superflua. Neanche **Trianon SA** vede la necessità di modificare il principio della "regola d'oro".

Parte II Misure di garanzia dell'aver di previdenza in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

6 Risultati principali della procedura di consultazione

Sulla parte II del progetto sono pervenuti complessivamente 68 pareri. La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione accoglie favorevolmente il progetto. 38 partecipanti ufficiali esprimono un consenso di fondo sul progetto, 21 lo respingono e un partecipante non si dichiara né favorevole né contrario. Considerando anche i partecipanti non ufficiali, in linea di massima sono favorevoli 41 partecipanti, mentre 26 sono contrari.

La maggioranza riconosce la necessità che l'assistenza in materia di alimenti garantisca l'adempimento degli obblighi di mantenimento. Il sostegno è talvolta espresso dal punto di vista della politica sociale. Nel complesso, sono pervenuti pochi pareri sulle singole disposizioni legali proposte. I partecipanti si sono espressi perlopiù a livello generale e in parte anche con scetticismo, pur non mettendo in discussione l'orientamento di fondo delle disposizioni. Sia i sostenitori che gli oppositori del progetto criticano in particolare il trasferimento agli istituti di previdenza di compiti che esulano dalle loro competenze (28 partecipanti) e i conseguenti costi supplementari (33 partecipanti), che molti ritengono in contrasto con l'esigenza di ridurre i costi amministrativi nel 2° pilastro. Tanto i partecipanti favorevoli quanto quelli contrari (complessivamente dieci) auspicano che si valuti la possibilità di una registrazione centralizzata di tutti gli averi di previdenza presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro, che agevolerebbe l'applicabilità del nuovo disciplinamento. Otto partecipanti (delle due posizioni) criticano in parte la mancata estensione della regolamentazione al pilastro 3a. 13 partecipanti rilevano anche la situazione incerta riguardo alla responsabilità degli istituti di previdenza in caso di violazione dell'obbligo d'informare. Due partecipanti mettono in discussione l'applicazione del progetto a tutte le forme di versamenti di capitali.

7 Posizione di fondo dei partecipanti alla procedura di consultazione

Dall'analisi dei risultati per gruppi di partecipanti emerge la situazione seguente:

tutti i Cantoni hanno partecipato alla procedura di consultazione. 18 (**NW, SH, GR, TG, VS, GE, ZH, SZ, SO, AI, SG, AG, NE, FR, VD, BS, UR, BL**) accolgono in linea di massima favorevolmente il progetto e 8 (**BE, LU, OW, GL, ZG, AR, TI, JU**) lo respingono.

Sei Cantoni (**NW, SH, GR, TG, VS, GE**) approvano il progetto senza riserve né osservazioni.

Alcuni (**ZH, SO, FR, NE**) ritengono che le misure proposte siano adeguate per garantire gli averi della previdenza professionale in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento. Talvolta considerano praticabile il sistema di comunicazione profilato (**ZH**) e ammissibile, se non ragionevolmente esigibile, l'onere ad esso connesso a carico degli istituti (**ZH** e **AG**). **FR** ritiene che l'obbligo d'informare sia facilmente attuabile e che le misure proposte non comporterebbero né carichi di lavoro supplementari né la necessità di adeguamenti considerevoli a livello informatico. **SG** è del parere che il numero di casi interessati dal nuovo disciplinamento sarebbe esiguo, il che dovrebbe mantenere limitato l'onere per gli istituti. Inoltre, la regolamentazione non imporrebbe alcun adeguamento legislativo ai Cantoni e ai Comuni.

Pur riconoscendo la necessità che l'assistenza in materia di alimenti garantisca l'adempimento degli obblighi di mantenimento a favore dei figli e degli ex coniugi, **BE** e **JU** respingono il progetto. Diversi Cantoni (**BE, LU, ZG, AR** e **JU**) fanno notare che le proposte

ivi formulate consentirebbero di risolvere solo in parte la problematica dell'inadempienza degli obblighi di mantenimento, come risulta dallo stesso rapporto sulla procedura di consultazione. Dopo aver ponderato i costi e i benefici, **AR** respinge il progetto. **TI** ritiene che esso sia volto a favorire le autorità che hanno anticipato prestazioni di mantenimento non pagate, ma non garantisca il versamento dei contributi agli aventi diritto.

Dei 12 partiti interpellati, 5 hanno inviato il loro parere. **PPD**, **PEV** e **PS** approvano il progetto, mentre **PLR.I Liberali Radicali** e **UDC** lo respingono.

Il **PPD** ne appoggia gli obiettivi, ritenendo che la modifica di legge sia un passo importante per tutelare meglio la garanzia delle esigenze economiche dei figli.

Il **PEV** appoggia il progetto senza alcuna riserva, tanto più per il fatto che esso consentirebbe di garantire meglio i diritti dei figli. Ritiene inoltre che il disciplinamento proposto non imporrebbe la creazione di nuove strutture amministrative, ma determinerebbe piuttosto un miglioramento di quelle esistenti, generando quindi pochi costi supplementari.

Nonostante l'onere amministrativo connesso con l'attuazione, il **PS** è favorevole al disciplinamento proposto dal punto di vista della politica sociale e ne chiede l'entrata in vigore in tempi rapidi.

L'**UDC** considera esagerate le misure proposte, anche se vi sono casi deprecabili, e propone di stralciare la parte del progetto da cui deriverebbe l'attribuzione alle casse pensioni di compiti che esulano assolutamente dalle loro competenze. Il **PLR.I Liberali Radicali** respinge il progetto nella formulazione proposta, ma riconoscono che singoli casi deprecabili ne giustificano le richieste.

Delle tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna si è espressa solo l'**Unione delle città svizzere**, favorevole al progetto. Essa ritiene che l'obbligo di comunicazione costituirebbe un utile vantaggio in termini d'informazione per gli uffici d'incasso dei servizi sociali e che la possibilità di citare in giudizio più facilmente i debitori produrrebbe un risparmio per l'aiuto sociale.

Ad eccezione di economie svizzere e SwissBanking, tutte le associazioni mantello nazionali dell'economia hanno partecipato alla procedura di consultazione. Quattro (**USC**, **USS**, **SIC Svizzera** e **Travail.Suisse**) sono favorevoli al progetto, mentre due lo respingono (**USAM** e **Unione svizzera degli imprenditori**). **USC** e **Travail.Suisse** ritengono tuttavia che l'obbligo di comunicazione proposto sia ragionevolmente esigibile dagli istituti. **SIC Svizzera** trova opportuno il nuovo disciplinamento dal punto di vista dei contenuti. **SIC Svizzera**, **USS** e **Travail.Suisse** fanno però notare che l'attuazione delle nuove misure potrebbe rivelarsi difficile, dal momento che spesso le autorità d'incasso non sanno quale sia l'istituto competente, in particolare nel caso di frequenti cambiamenti del posto di lavoro. **Unione svizzera degli imprenditori** e **USAM** criticano in particolare il trasferimento agli istituti di compiti che non rientrano nell'ambito della previdenza e i costi ad esso connessi.

Dal gruppo delle cinque autorità e istituzioni affini interpellate sono pervenuti due pareri. La **COSAS** appoggia il progetto, in quanto esso metterebbe a disposizione delle autorità d'incasso ulteriori strumenti per lottare contro la povertà delle famiglie. La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** si dichiara contraria al progetto, anche perché esso attribuirebbe agli istituti di previdenza compiti che esulano dalle loro competenze, comportando processi lavorativi e costi supplementari notevoli.

Dal gruppo di destinatari costituito da 21 assicurati, beneficiari di prestazioni e indipendenti, sono pervenuti 5 pareri. Tutti (**USDRC**, **Integration Handicap**, **CSA**, **SVA** e **FSFM**) approvano il progetto. **Integration Handicap** esprime tuttavia dubbi sul fatto che esso consenta di agevolare notevolmente l'incasso dei crediti di alimenti. La **CSA** ritiene che una migliore tutela degli aventi diritto ad alimenti sia nell'interesse della collettività e che il progetto consenta di

colmare le lacune emerse nel sistema dell'assistenza in materia di alimenti e dell'incasso di questi ultimi.

Dei 15 istituti di previdenza e di assicurazione nonché organi esecutivi invitati alla procedura di consultazione hanno risposto in 9 (**Fondo di garanzia LPP** incluso). **ASIP, CSEP, VVP, ACCP e inter-pension** si dichiarano contrari al progetto. **Istituto collettore, ASA/SVV e ARPIP** esprimono un consenso di fondo. **ASIP** e **CSEP** respingono il progetto per motivi di principio, pur riconoscendo, rispettivamente, che nella prassi si possono certamente verificare casi deprecabili e che va biasimata la presenza di assicurati che non adempiono i propri obblighi di mantenimento. Gli oppositori del progetto criticano in particolare i costi supplementari e il trasferimento agli istituti di compiti che non rientrano nell'ambito della previdenza. **Istituto collettore** e **ASA/SVV** propongono, per motivi di proporzionalità o di costi, di circoscrivere il progetto in relazione alla PPA. **ARPIP** ritiene che l'attuazione delle nuove misure potrebbe rivelarsi difficile, dal momento che spesso le autorità d'incasso non sanno quale sia l'istituto competente, in particolare nel caso di frequenti cambiamenti del posto di lavoro.

Delle 16 altre organizzazioni interpellate, 6 hanno partecipato alla procedura di consultazione. **SDRCA, Konsumentenforum kf e pk-Netz 2. Säule** accolgono favorevolmente il progetto. Tre organizzazioni (**FER, Vorsorgeforum e IZS**) si dichiarano contrarie al progetto. **Konsumentenforum kf** ritiene che le misure di garanzia in caso di persone soggette all'obbligo di mantenimento debbano essere considerate assolutamente prioritarie. **pk-Netz 2. Säule** approva il progetto senza riserve né osservazioni.

Oltre ai partecipanti ufficiali, si sono espressi sulle modifiche di legge proposte otto partecipanti non ufficiali, in particolare istituti di previdenza e ditte di consulenza. **Trianon SA, Groupe Mutuel e Gewerbeverband Luzern** accolgono favorevolmente il progetto (quest'ultima senza alcuna riserva). Cinque partecipanti (**Centre Patronal, prévoyance.ne, avadis Vorsorge AG, PUBLICA e Towers Watson**) lo respingono.

8 Analisi delle osservazioni sulle disposizioni di legge proposte

8.1 Articolo 40 capoverso 1 AP-LPP e articolo 24^{bis} (nuovo) capoverso 1 AP-LFLP

BS e Travail.Suisse si esprimono esplicitamente a favore del requisito dei quattro importi mensili per l'invio di una segnalazione agli istituti di previdenza, accogliendo l'idea di definire una soglia ben precisa.

La **FSFM** propone di stralciare la condizione dei quattro importi mensili, in quanto non opportuna e in contraddizione con il principio secondo cui i figli interessati devono ricevere assistenza il più rapidamente possibile.

Per concentrare le misure sui casi veramente problematici di inadempienza degli obblighi di mantenimento, alcuni partecipanti propongono di rendere più severi i requisiti per la segnalazione, prevedendo un periodo di credito di sei mesi (**OW**) o dodici mesi (**LU, ZG, AR, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**), il che permetterebbe al contempo di ridurre sostanzialmente l'onere effettivo e quello supplementare ipotizzabile a carico degli istituti (**LU, OW**).

8.2 Articolo 40 capoverso 2 AP-LPP e articolo 24^{bis} (nuovo) capoverso 2 AP-LFLP – Questione della responsabilità

Sia i fautori che gli oppositori fanno notare l'incertezza sulle conseguenze in caso di violazione dell'obbligo d'informare e le questioni di responsabilità che potrebbero derivarne, attirando

l'attenzione sull'incertezza giuridica connessa a tale situazione (**UR, TI, ZG, PLR.I Liberali Radicali, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, CSEP, VVP, Vorsorgeforum e FER**). Anche **avadis Vorsorge AG** e **PUBLICA** sottolineano la questione della responsabilità.

UR e **ZG** sottolineano il rischio che un istituto debba effettuare un doppio pagamento in caso di comunicazione mancata o ritardata. **VVP** ritiene indispensabile risolvere la questione della responsabilità.

8.3 Articolo 40 capoversi 2 e 3 AP-LPP e articolo 24^{bis} (nuovo) capoversi 2 e 3 AP-LFLP

BS e **COSAS** si dichiarano esplicitamente favorevoli all'inclusione nel progetto di tutte le forme di versamenti in capitali. Ai fini della proporzionalità, l'**istituto collettore** è del parere che la comunicazione debba avere come oggetto soltanto la realizzazione del pegno, ma non la costituzione in pegno dell'avere di previdenza. Nell'ottica dei costi, **ASA/SVV** ritiene che si debba rinunciare alla procedura di comunicazione in relazione alla PPA.

8.4 Articolo 40 capoverso 4 AP-LPP e articolo 24^{bis} (nuovo) capoverso 4 AP-LFLP

BS valuta esplicitamente come appropriato il periodo di congelamento di 30 giorni, ritenendo che esso lasci alle autorità di assistenza in materia di alimenti un margine di manovra sufficiente per adottare le misure necessarie. Tuttavia, l'espressione «non prima di» creerebbe incertezza giuridica per gli istituti. **AI, TI, Travail.Suisse** e **FSFM** ritengono che il periodo di congelamento previsto sia troppo breve per poter prendere i provvedimenti necessari. **AI** fa tuttavia notare che in tal modo gli assicurati e gli istituti non dovrebbero più attendere un lasso di tempo sproporzionato.

La **FSFM** si dichiara a favore di un periodo di attesa di 90 giorni.

Secondo l'**ACCP** il termine di 30 giorni è difficilmente rispettabile, il che potrebbe comportare ritardi anche nei casi di liquidazioni in capitale "legittime".

8.5 Articolo 24^{bis} (nuovo) capoverso 5 AP-LFLP

TI propone che in caso di cambiamento di istituto di previdenza venga informato l'ufficio d'incasso; ritiene inoltre opportuno disciplinare la questione della responsabilità in simili casi.

Secondo **SVA**, in caso di cambiamento d'istituto una copia della segnalazione dell'autorità o del servizio competente andrebbe trasmessa al nuovo istituto. Inoltre, se l'obbligo di mantenimento è adempiuto e non sussiste più alcun diritto nei confronti della persona che vi era soggetta, l'autorità o il servizio competente dovrebbe inviare all'istituto interessato una comunicazione al riguardo.

9 Osservazioni su singoli punti

Sia i fautori che gli oppositori del progetto formulano osservazioni in parte analoghe o identiche su determinati argomenti, sinteticamente esposti di seguito.

9.1 Riserve sull'onere amministrativo e sui costi supplementari per gli istituti nonché sull'attribuzione di compiti che esulano dalle loro competenze

ZH e **SG** ritengono che il progetto risolva solo una parte della problematica dell'assistenza in materia di alimenti. Diversi Cantoni attirano l'attenzione sull'onere amministrativo e sui costi supplementari ad esso connessi o sull'incertezza in termini di conseguenze sui costi quali

quelli per i necessari adeguamenti informatici (**UR, AI, AG e VD**) e/o constatano che gli istituti sono costretti a svolgere compiti che in realtà esulano dai loro scopi (**SO, AG e VD**). **BL** si esprime in modo critico sugli adeguamenti legali previsti adducendo motivi di proporzionalità (numero di segnalazioni presumibili in rapporto agli adeguamenti necessari per oltre 2000 istituti di previdenza registrati) e menziona anche i costi supplementari.

Anche secondo **BE, LU, OW, ZG, AR, JU e TI** con la soluzione proposta si trasferirebbero agli istituti compiti che esulano dalle loro competenze, il che comporterebbe costi supplementari e oneri maggiori in termini di amministrazione e controllo oppure la necessità di adeguamenti a livello informatico (**BE, LU, OW, GL, ZG, AR e JU**), rendendo inoltre ancora più complicato il sistema del 2° pilastro (**LU, OW, GL, ZG e AR**). Diversi partecipanti ritengono che questo sia in contrasto con l'esigenza di ridurre i costi amministrativi nel 2° pilastro (**BE, OW, ZG, AR, JU e AI**) oppure con quella di semplificare e mantenere la previdenza professionale compatibile con il sistema di milizia (**LU, OW, ZG e AR**). In questo contesto, si constata anche che solo una percentuale esigua di assicurati sarebbe interessata dalla soluzione proposta e sarebbero pochi anche gli aventi diritto al mantenimento che potrebbero trarne vantaggio (**OW, AR e JU**). **GL** considera troppo scarso il profitto conseguibile rispetto all'onere connesso con le modifiche, in particolare per le casse pensioni più piccole, tanto più che i crediti di alimenti potrebbero essere fatti valere anche mediante la procedura d'esecuzione.

Oltre ai Cantoni, altri partecipanti ufficiali affrontano questo tema: **SIC Svizzera, ASA/SVV, SDRCA, Trianon SA, GroupeMutuel, PLR.I Liberali Radicali, UDC, USAM, Unione svizzera degli imprenditori, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, ASIP, ACCP, CSEP, VVP, inter-pension, Vorsorgeforum, IZS e FER**. Alcuni di essi sono favorevoli all'orientamento di fondo, riconoscono la necessità d'intervenire e/o fanno riferimento a casi deprecabili che certamente si verificano nella prassi. Diversi partecipanti analizzano criticamente i costi dal punto di vista della proporzionalità e fanno riferimento alla complessità dei metodi informativi oppure mettono in discussione l'attuabilità o l'utilità del progetto, tanto più che presumibilmente i fondi potrebbero essere effettivamente garantiti solo in casi eccezionali e la problematica dell'inadempienza degli obblighi di mantenimento potrebbe essere risolta solo in parte. Molti dei partecipanti menzionati fanno inoltre notare che con la soluzione proposta si trasferirebbero agli istituti compiti che esulano dalle loro competenze, il che è connesso con adeguamenti tecnici a livello informatico che comporterebbero processi lavorativi e costi supplementari. Anche cinque partecipanti non ufficiali (**Towers Watson, avadis Vorsorge AG, PUBLICA, Centre Patronal e prévoyance.ne**) affrontano questo tema.

9.2 Estensione della regolamentazione al pilastro 3a

ZH e UR rilevano una possibile disparità di trattamento tra persone la cui previdenza professionale è solo nel 2° pilastro e quelle che hanno la previdenza nel pilastro 3a. Ritenendo deprecabile questa disparità di trattamento, chiedono l'introduzione di disposizioni legali corrispondenti per gli averi del pilastro 3a, tanto più che nel caso dei lavoratori indipendenti spesso l'intera previdenza professionale è costituita da quest'ultimo. Secondo **UR**, tramite gli uffici delle imposte si potrebbe risalire agli istituti presso i quali esiste un pilastro 3a. **GL** osserva che dal punto di vista dell'uguaglianza giuridica è immotivato escludere dal disciplinamento previsto i fondi previdenziali del pilastro 3a.

L'**Unione delle città svizzere** propone di valutare la possibilità di estendere la regolamentazione profilata al pilastro 3a. La **FSFM** si dichiara favorevole a una tale estensione. Secondo **VVP** le autorità potrebbero rintracciare le deduzioni per i versamenti nel pilastro 3a con un onere supplementare esigibile, in quanto alla fine esse sarebbero sgravate finanziariamente. Anche **Unione svizzera degli imprenditori e IZS** sottolineano l'aspetto della parità di trattamento tra gli assicurati nella previdenza professionale facoltativa del 2° pilastro e quelli con una previdenza individuale vincolata del pilastro 3a.

9.3 Osservazioni sull'avamprogetto della revisione parziale del Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio): Ufficio centrale del 2° pilastro

SG sottolinea l'importanza dell'obbligo d'informare nella forma proposta, poiché la comunicazione annuale degli effettivi di assicurati degli istituti all'Ufficio centrale del 2° pilastro agevolerebbe il lavoro delle autorità d'incasso comunali e l'attuabilità delle disposizioni proposte nel progetto in esame. Secondo **GL** la soluzione presentata sarebbe eventualmente accettabile, se fosse introdotto un registro centrale a livello nazionale. **TI** ritiene che vada valutata la possibilità di una registrazione centralizzata degli averi di previdenza. Anche altri partecipanti (**USS**, **Travail.Suisse**, **Unione delle città svizzere** e **ARPIP**) concordano sull'opportunità di vagliare l'introduzione di un registro centrale o vi sarebbero favorevoli. Secondo **IZS** l'introduzione di un registro nazionale in questo ambito sarebbe non solo appropriata, ma anche efficiente e fattibile. Anche **Tower Watson** e **Trianon SA** accoglierebbero favorevolmente l'introduzione di un registro centrale.

10 Ulteriori osservazioni generali e punti controversi

- **VD** propone di disciplinare i singoli aspetti relativi all'attuazione nella prassi (p. es. i documenti necessari o la questione degli interessi) non solo nei commenti, ma anche nella legge stessa. **ZH** chiede una disposizione legale supplementare che preveda l'obbligo per le persone tenute al mantenimento di segnalare le coordinate dei loro datori di lavoro, in quanto l'autorità e quindi l'istituto cui esse sono affiliate non sanno chi siano; il Cantone chiede inoltre di completare le indicazioni fornite nel rapporto esplicativo in riferimento all'articolo 219 LEF. Anche **SO** rileva che il problema fondamentale consiste nell'ottenere le informazioni aggiornate sul datore di lavoro e l'istituto da parte delle persone soggette all'obbligo di mantenimento e propone pertanto di prevedere nelle disposizioni esecutive possibilità di accertamenti o autorizzazioni in tal senso. **AG** propone di precisare nel messaggio che siano ammesse solo le segnalazioni a istituti di previdenza noti o precedentemente rintracciati, al fine di evitare ricerche troppo vaste (cosiddette "*fishing-expedition*"), che comporterebbero un onere sproporzionato per gli istituti interessati. **NE** suggerisce di valutare due punti, relativi rispettivamente alla segnalazione e alla sua revoca.
- La **COSAS** è favorevole al fatto che, nel quadro del nuovo disciplinamento del diritto al mantenimento (ordinanza AP-CC), la segnalazione delle persone che non adempiono ai loro obblighi di mantenimento sia inserita quale dovere nel catalogo di prestazioni delle autorità d'incasso. Essa rileva inoltre che le misure proposte nel progetto sono perfettamente in sintonia con gli obiettivi del nuovo disciplinamento del diritto al mantenimento sopra menzionato, che pone l'accento sui figli e i loro diritti in questo ambito.
- **FSFM** e **SVA** formulano altre proposte in merito al progetto, in parte legate alle disposizioni del Codice civile.
- L'**istituto collettore** propone di inserire la revoca della segnalazione anche nell'articolo 40 AP-LPP, in modo che le modifiche della LPP e della LFLP possano entrare in vigore contemporaneamente a quelle del Codice civile.
- L'**UDC** ritiene problematica l'eventuale acquisizione di informazioni da parte di terzi (altri creditori) menzionata nel rapporto esplicativo, considerando arbitraria la possibilità di adottare misure efficaci solo se il debitore è noto all'istituto interessato.
- Secondo l'**Unione svizzera degli imprenditori** le misure proposte sono troppo estese, poiché, dal momento che altri creditori vengono a conoscenza delle procedure avviate

dall'autorità (e possono quindi presentare una richiesta di pignoramento per i propri debiti), esse vanno oltre la semplice tutela in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento. L'Unione svizzera degli imprenditori sarebbe inoltre favorevole a una separazione delle due parti del progetto, in modo che le modifiche dell'articolo 19a AP-LFLP possano essere attuate in tempi rapidi.

- Il **Fondo di garanzia LPP** fa notare che già attualmente, in virtù dell'articolo 86a capoverso 1 lettera a LPP, in singoli casi e su richiesta l'Ufficio centrale può fornire informazioni alle autorità d'assistenza sociale qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti. Il Fondo di garanzia parte dal presupposto che con la nuova possibilità prevista il numero di richieste all'Ufficio centrale aumenterà considerevolmente.
- **inter-pension** suggerisce di valutare la sua proposta di un'altra procedura, che preveda la necessità di effettuare accertamenti su un eventuale anticipo degli alimenti in caso di richieste di pagamento in contanti o di costituzione in pegno.
- **FER** considera che gli assicurati che richiedono la liquidazione in capitale dovrebbero essere tenuti a dimostrare di aver adempiuto eventuali obblighi di mantenimento a loro carico.
- **IZS** rileva che, per poter effettivamente raggiungere lo scopo di un disciplinamento in modo efficiente, i progetti di revisione devono assolutamente fondarsi su una ricerca scientifica dei fatti giuridici e un'analisi degli effetti.
- **Trianon SA** fa riferimento all'articolo 2 capoverso 3 LFLP, che non si applica agli istituti di libero passaggio.